

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in transito attraverso l'Austria

(2003/C 20 E/11)

COM(2002) 418 def. — 2002/0188(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 23 luglio 2002)

RELAZIONE

1. L'accordo nel settore dei trasporti tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽¹⁾ dispone che, con effetto dal 1° gennaio 1999, il traffico dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in transito attraverso l'Austria sia soggetto a un sistema di ecopunti analogo a quello cui sono soggetti i mezzi pesanti comunitari.

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), il metodo di calcolo e le modalità dettagliate per la gestione e il controllo degli ecopunti devono essere determinati mediante uno scambio di lettere tra le Parti contraenti e devono conformarsi al disposto degli articoli 11 e 14, paragrafo 2, del protocollo n. 9 dell'atto di adesione all'Unione europea dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, relativi al regime di ecopunti vigente nella Comunità.

2. I negoziati sullo scambio di lettere svoltisi nel 1998 hanno dato luogo ai documenti qui allegati, che sono stati siglati soltanto il 25 gennaio 2001. È stato pertanto stabilito di comune accordo di applicare il regime di ecopunti a partire dal 1° gennaio 2002. Per tutto il corso dei negoziati i servizi della Commissione hanno informato e consultato gli Stati membri.

È stato tuttavia anche concordato il numero totale di ecopunti assegnati agli autocarri dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per il 1999, per il 2000 e per il 2001 onde far sì che la riduzione percentuale annua sia conforme a quella applicata agli autocarri comunitari. Su tale base, il comitato misto per i trasporti istituito dall'articolo 22 del suddetto accordo nel settore dei trasporti ha esaminato il funzionamento del sistema applicato dal gennaio 1999 al dicembre 2001 tra la Repubblica d'Austria e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, senza ravvisare in esso effetti discriminatori.

3. L'accordo stabilisce il numero di ecopunti assegnati agli autocarri dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per il periodo 1999-2003 sulla base del principio del «trattamento non meno favorevole dei veicoli pesanti comunitari» e definisce i documenti necessari, le procedure e i metodi di gestione e di controllo del sistema.

L'accordo stabilisce inoltre che il regime di ecopunti venga applicato dal 1° gennaio 2002.

La Commissione invita in Consiglio ad adottare una decisione in merito alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo e ad avviare la procedura di conclusione. Essa trasmette pertanto al Consiglio le due proposte seguenti:

1. proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo sotto forma di scambio di lettere ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in transito attraverso l'Austria;
2. proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo.

⁽¹⁾ GU L 348 del 18.12.1997, pag. 170.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in transito attraverso l'Austria.
- (2) Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, occorre firmare l'accordo siglato il 25 gennaio 2001.
- (3) È opportuno dettare disposizioni per l'applicazione provvisoria dell'accordo dal 1° gennaio 2002,

DECIDE:

Articolo 1

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in transito attraverso l'Austria, fatta salva la conclusione dell'accordo medesimo in una data successiva.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

L'accordo di cui all'articolo 1 si applica a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2002.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
